



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 8212
DELIBERAZIONE N. 18 in data: 27.07.2023 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/> Trasmessa al C.R.C. <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STRALCIO TOTALE DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO PER LE PARTITE INFERIORI A € 1.000,00, EMESSE DAL COMUNE E DAL PROPRIO CONCESSIONARIO LOCALE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART. 17BIS D.L. 34/2023, CONVERTITO IN L. 56/2023

L'anno **duemilaventitre** addi **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **16,58** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - PISAPIA SILVIA	P	10 - LISTA LUIGI	A	
2 - GIORDANO DOMENICO	P	11 - DE MARCO ELIGIO	A	
3 - CRESCENZO ANGELO	P	12 - D'AIUTO DANIELE	A	
4 - CAMMAROTA GIOVANNI	P	13 - MORINELLI FABIO MARIA	A	
5 - CAPUTO ANTONIO	P			
6 - FEO GIANCARLO	P			
7 - ESPOSITO ROBERTO	P			
8 - GIORDANO GIOVANNI	P			
9 - ABAGNALE KATIUSCIA	P			

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Gerardina Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **avv. Silvia Pisapia** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASAL VELINO PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 227 del 20.07.2023

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO STRALCIO TOTALE DELLE INGIUNZIONI FISCALI E DI PAGAMENTO PER LE PARTITE INFERIORI A € 1.000,00, EMESSE DAL COMUNE E DAL PROPRIO CONCESSIONARIO LOCALE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015, AI SENSI DELL'ART. 17BIS D.L. 34/2023, CONVERTITO IN L. 56/2023.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO Part. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina la potestà regolamentare in materia di entrate tributarie e patrimoniali degli Enti locali;

VISTO Part. 1, comma 222 L. 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023), il quale dispone che *«sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali»;*

VISTO il successivo comma 227 L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che, *«relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici*

previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti»;

VISTO altresì il successivo comma 228 L. 29 dicembre 2022 n. 197, il quale dispone che, «relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute»;

CONSIDERATO che lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 introdotto nella Legge di Bilancio 2023 ha rappresentato la riedizione della norma dettata dall'art. 4, comma 1 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito in L. 17 dicembre 2018 n. 136, con cui era già stato disposto l'automatico annullamento, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fino ad € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO peraltro che – a differenza di quanto disposto dal sopra citato art. 4 D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 – la definizione agevolata delle cartelle fino ad € 1.000,00, introdotta dalla L. 197/2022 in relazione ai ruoli predisposti dagli Enti locali, non prevedeva inizialmente l'automatico annullamento dei debiti residui, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, bensì la sola possibilità per i contribuenti di estinguere il debito iscritto a ruolo senza pagare sanzioni ed interessi di mora, inclusi negli stessi ruoli, rimanendo comunque dovuto il capitale ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, ad eccezione delle sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, in relazione alle quali lo stralcio operava solo con riferimento agli interessi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 229 L. 197/2022, lo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 avrebbe dovuto operare *ex lege* per i Comuni, fatta salva la possibilità per questi ultimi di non aderire alla procedura introdotta dai sopra citati commi 227 e 228, mediante provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti;

CONSIDERATO che l'impianto normativo sopra richiamato è poi stato profondamente modificato dall'art. 3bis, comma 1, lett. e) D.L. 198/2022, convertito in L. 14/2023 (Milleproroghe 2023), che ha introdotto i commi 229 bis, 229 ter e 229 quater alla L. 197/2022, i quali – dopo avere spostato al 31 marzo 2023 il termine entro cui i Comuni e gli altri Enti territoriali avrebbero dovuto aderire allo stralcio parziale dei carichi di propria competenza – avevano altresì previsto che gli Enti locali avrebbero potuto disporre l'annullamento completo dei debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO che il Comune di Casal Velino, considerato anche il numero non rilevante di partite iscritte a ruolo coattivo negli anni precedenti al 2016, non ha ritenuto di adottare uno specifico provvedimento riferito allo stralcio delle cartelle esattoriali ed ha, di conseguenza, aderito implicitamente allo stralcio parziale delle cartelle fino ad € 1.000,00 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 227 L. 29 dicembre 2022 n. 197;

CONSIDERATO altresì che – a seguito dell'approvazione delle diverse forme di definizione agevolata previste nell'ambito della Legge di bilancio 2023 – si era da subito posto il problema di quale trattamento dovesse essere accordato alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi non affidati dagli Enti Locali all'Agente Nazionale della riscossione e si era quindi da subito evidenziata l'opportunità di introdurre una modifica normativa che permettesse agli Enti Locali di scegliere non solo di aderire agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma anche di estendere

la rottamazione e gli altri strumenti di definizione agevolata ai propri atti di riscossione non iscritti a ruolo coattivo;

DATO ATTO che tale modifica normativa è stata introdotta dall'art. 17bis L. 26 maggio 2023 n. 56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, il quale ha disposto che:

«1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;*
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;*
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi avanti ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.*

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022»;

CONSIDERATO quindi che, a fronte del nuovo quadro normativo derivante dalle modifiche alla Legge di Bilancio 2023 introdotte dall'art. 17bis D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, la definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 227 e 229bis L. 197/2022 opera *ex lege* per la sola riscossione coattiva affidata ad Agenzia Entrate-Riscossione, mentre per le entrate riscosse direttamente da parte dagli Enti Locali o dalle proprie partecipate, così come dai concessionari locali, mediante le ingiunzioni di pagamento, la normativa ha rimesso ai Comuni la facoltà di introdurre l'eventuale definizione agevolata degli importi dovuti, mediante deliberazione di Consiglio Comunale di natura regolamentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, entro il 29 luglio 2023;

EVIDENZIATO che, negli anni dal 2000 al 2015, il Comune di Casal Velino ha utilizzato per la riscossione delle proprie entrate prevalentemente lo strumento dell'ingiunzione fiscale e di pagamento di cui al R.D. 639/1910 e di cui alla L. 689/1981, rispetto al ruolo coattivo affidato all'attuale Agente Nazionale della Riscossione, ed ha di conseguenza effettuato direttamente o attraverso concessionari terzi la relativa attività di riscossione forzata;

RITENUTO quindi opportuno agevolare la definizione di tali carichi, aderendo allo stralcio totale delle ingiunzioni fiscali e di pagamento di importo inferiore ad € 1.000,00, emesse dal Comune ai sensi del R.D. 639/1910 e della L. 689/1981 o affidate ai propri concessionari locali entro il 31 dicembre 2015, per permettere – attraverso l'annullamento di partite di difficile riscossione, in quanto datate e di importo relativamente basso – di dare impulso all'attività di riscossione delle partite effettivamente riscuotibili e di importo superiore, considerate anche le scarse risorse a disposizione del Comune per lo svolgimento di tale attività e l'eliminazione degli ingenti costi che l'Ente dovrebbe sostenere per attivare

la riscossione forzata di tali importi, destinati in ogni caso a non tradursi in un introito rilevante per il Comune;

RITENUTO pertanto opportuno confermare, con il presente atto, che il Comune di Casal Velino intende disporre l'applicazione della procedura di stralcio totale prevista dal combinato disposto tra l'art. 1, commi 222 e 229**bis** L. 197/2022, quest'ultimo modificato dall'art. 17 *bis* D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, limitatamente alle ingiunzioni fiscali e di pagamento di cui al R.D. 639/1910 e di cui alla L. 689/1981 di importo fino ad € 1.000,00, riscosse direttamente o attraverso concessionari terzi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, stabilendo che, entro il **31 dicembre 2023**, l'Ente impositore provvederà all'automatico stralcio totale di tali partite, senza la necessità di presentazione di alcuna domanda da parte dei soggetti debitori, che verranno informati dell'intervenuto stralcio dei propri debiti entro il **29 febbraio 2024**, con contestuale diffida a provvedere al pagamento delle residue somme che rimarranno dovute pur a fronte dello stralcio delle ingiunzioni fiscali e di pagamento di importo inferiore ad € 1.000,00, emesse dal Comune o dai propri concessionari locali ai sensi del R.D. 639/1910 e della L. 689/1981;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico finanziaria;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

PROPONE (A DELIBERATO)

DI CONSIDERARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI CONFERMARE, con il presente atto, che il Comune di Casal Velino intende disporre l'applicazione della procedura di stralcio totale prevista dal combinato disposto tra l'art. 1, commi 222 e 229**bis** L. 197/2022, quest'ultimo modificato dall'art. 17 *bis* D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, limitatamente alle ingiunzioni fiscali e di pagamento di importo fino ad € 1.000,00, emesse dal Comune ai sensi del R.D. 639/1910 e della L. 689/1981 o affidate ai propri concessionari locali entro il 31 dicembre 2015;

DI STABILIRE che, entro il **31 dicembre 2023**, il Comune Casal Velino provvederà all'automatico stralcio totale di tali partite, senza la necessità di presentazione di alcuna domanda da parte dei soggetti debitori, che verranno informati dell'intervenuto stralcio dei propri debiti entro il **29 febbraio 2024**, con contestuale diffida a provvedere al pagamento delle residue somme che rimarranno dovute, pur a fronte dello stralcio delle ingiunzioni fiscali e di pagamento di importo inferiore ad € 1.000,00, emesse dal Comune o dai propri concessionari locali ai sensi del R.D. 639/1910 e della L. 689/1981;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Comune entro il 29 luglio 2023, ed assumerà quindi, ai sensi dell'art. 17 *bis*, comma 7 D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023, valore di comunicazione legale nei confronti dei contribuenti interessati ad avvalersi delle definizioni agevolate di cui all'art. 1, commi 227, 229 *bis* e 231 L. 197/2022, introdotte dallo stesso art. 17 *bis* D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023, anche con riferimento alle entrate locali;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione, pur non rientrando tra i provvedimenti previsti dall'art. 13, comma 13**bis** D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze ai soli fini statistici, come confermato dall'art. 1, comma 229**bis** L. 197/2022, introdotto dall'art. 3**bis** D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito in L. 24 febbraio 2023 n. 14;

PROPONE (A DELIBERATO)

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.LGS. n. 267/2000.

Presenti: 9

Il Presidente-Sindaco introduce la trattazione dell'argomento iscritto al n. 2 dell'o.d.g., ad oggetto *“Approvazione dello stralcio totale delle ingiunzioni fiscali e di pagamento per le partite inferiori a € 1.000,00 emesse dal Comune e dal proprio concessionario locale della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 34/2023, convertito in legge 56/2023”*.

Indi, il Presidente-Sindaco, dopo ampia discussione pone in votazione, con scrutinio palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: *“Approvazione dello stralcio totale delle ingiunzioni fiscali e di pagamento per le partite inferiori a € 1.000,00 emesse dal Comune e dal proprio concessionario locale della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 34/2023, convertito in legge 56/2023”*.

ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente regolamento delle adunanze del Consiglio comunale;

PRESO ATTO della votazione resa palese per alzata di mano e che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal presidente:

Presenti: 9

Votanti: 9

Favorevoli: 9 (Pisapia, Giordano Domenico, Crescenzo, Cammarota, Caputo, Feo, Esposito, Giordano Giovanni)

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA:

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: *“Approvazione dello stralcio totale delle ingiunzioni fiscali e di pagamento per le partite inferiori a € 1.000,00 emesse dal Comune e dal proprio concessionario locale della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legge 34/2023, convertito in legge 56/2023”*, nelle risultanze formulate dalla proponente.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione, indetta a scrutinio palese per alzata di mano, che ha sortito il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 9

Votanti: 9

Favorevoli: 9 (Pisapia, Giordano Domenico, Crescenzo, Cammarota, Caputo, Feo, Esposito, Giordano Giovanni)

Contrari: 0

Astenuti: 0

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Silvia PISAPIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to rag. Domenico Giordano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Gerardina Conti

Publicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi, 28-07-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pasquale Cetrola

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI, 28-07-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE



Dr. Pasquale Cetrola

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi dell'art.134 - comma 3 - e dell'art.124 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Atto non soggetto a controllo.

Addi,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pasquale Cetrola

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A:

- SETTORE.....**II**.....UFFICIORagioneria.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....